

Causa T-76/02

Mara Messina

contro

Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Accesso ai documenti —
Negata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro
senza previo accordo dello Stato medesimo»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 settembre 2003 . . . II-3205

Massime della sentenza

1. *Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Limiti al diritto di accesso ai documenti — Negata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro senza previo accordo dello Stato medesimo*
[Art. 255 CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 5]

2. *Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Comunicazione di documenti provenienti da uno Stato membro in possesso dell'istituzione — Lettera di opposizione indirizzata all'istituzione a nome di uno Stato membro — Verifica della competenza dell'autore della lettera — Incompetenza dell'istituzione*
 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 5)

1. Risulta dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che per quanto riguarda l'accesso ai documenti provenienti da terzi e in possesso di tali istituzioni, i documenti di uno Stato membro godono di un trattamento particolare. Tale disposizione attribuisce, infatti, a ciascuno Stato membro la facoltà di chiedere alle istituzioni di non divulgare documenti da esso provenienti senza il suo previo accordo. Essa costituisce la trasposizione della dichiarazione n. 35 allegata all'Atto finale di Amsterdam, secondo la quale i principi e le condizioni relativi all'accesso ai documenti sanciti dall'art. 255 CE consentiranno a uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento proveniente dallo Stato medesimo senza il suo previo accordo. Tale facoltà riconosciuta agli Stati membri trova la sua spiegazione nel fatto che il regolamento n. 1049/2001 non ha per oggetto né per effetto di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.
2. Non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze delineata dalle norme istituzionali di ciascuno Stato membro. Pertanto, qualora tale istituzione sia in possesso di un documento proveniente da uno Stato membro e riceva una lettera di opposizione, redatta in applicazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, alla comunicazione di tale documento, essa non è tenuta a decidere sulla competenza dell'autore della detta lettera a formulare una tale opposizione, ma deve solamente verificare che la lettera sia, prima facie, quella di uno Stato membro ai sensi della menzionata disposizione.

(v. punti 40-41)

(v. punti 46, 48)